



CARLO MORSELLI\*

### L'INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PER PEC INESATTA. NOTA A C. COST. N.77/2026

SOMMARIO: 1. Il *dictum* della Corte costituzionale, investita dalla Corte di cassazione. Esposizione dei termini della questione. – 2. Le osservazioni della Corte di Cassazione e i profili rilevanti. – 3. La rilevanza e non manifestamente infondatezza delle *quaestiones*. Sistema della Conv. europea dei diritti dell'uomo. – 4. La Corte costituzionale, fra due opposte soluzioni. – 5. Processo penale telematico. Inammissibilità, equità ed effettività. Tribunale di Sorveglianza/Magistrato di Sorveglianza, espressioni quasi omografe all'origine dell'errore. – 6. In conclusione. Formalismo notificatorio e diritti di difesa, in competizione.

#### 1. Il *dictum* della Corte costituzionale, investita dalla Corte di cassazione. Esposizione dei termini della questione

La Corte costituzionale dichiara non fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 87-*bis*, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sollevate con ordinanze dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte interpreta le disposizioni censurate nel senso di escludere la prevista sanzione processuale dell'inammissibilità se l'atto di impugnazione risulti inoltrato, su iniziativa della cancelleria corrispondente all'indirizzo PEC a cui sia stato erroneamente presentato, all'indirizzo PEC – anch'esso ricompreso nell'elenco del DGSIA – collegato all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, e a condizione che la trasmissione intervenga entro il termine perentorio fissato per la stessa impugnazione<sup>1</sup>.

\* Docente a contratto, Università degli studi di Palermo.

<sup>1</sup> Corte costituzionale; sentenza 14 maggio 2026, n.77 (G.U. 20/05/2026 n.20); Pres. Amoroso, Red. Viganò; interv. Pres. Cons. ministri (Avv. gen. dello Stato), Ord. Cass. pen., sez. I, 1° settembre 2025, n. 200, n. 201 (G.U., n.43, prima s.s. del 2025). Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Interpretazione costituzionalmente conforme. Al riguardo, v. G. SPANGHER, *Impugnazione inammissibile per indirizzo PEC errato, interviene la Consulta*, in *Altalex*, 20 maggio 2026. La Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2026) si inserisce nel dibattito giurisprudenziale già affrontato da decisioni contrastanti della Cassazione. Così, la pronuncia è espressione delle sentenze interpretative di rigetto. L'infondatezza è dichiarata «nei sensi di cui in motivazione».

Due ordinanze gemelle della Corte di cassazione hanno promosso i giudizi di legittimità costituzionale e la censura è diretta alla previsione dell'inammissibilità dell'impugnazione non spedita ad indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, ancorché allo stesso pervenga tempestivamente, nei confini dei termini perentori, e sia riconducibile all'elenco fornito dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), a quell'elenco non estraneo appunto<sup>2</sup>.

Si è verificato che un detenuto abbia impugnato un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna, il quale ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal soggetto interessato contro un'ordinanza emessa dallo stesso Magistrato ma avanti il Tribunale di sorveglianza di Bologna.

La sezione rimettente decide sul ricorso per cassazione. La recentissima sentenza della Corte costituzionale n.77 del maggio 2026 si è pronunciata su una *quaestio* sollevata d'ufficio riguardante l'art. 87-*bis*, commi 7, lett. c), e 8, del d.lg.10 ottobre 2022, n. 150, segnatamente «nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice *a quo* entro il termine perentorio di proposizione». Il caso di specie, scrutinato dalla Cassazione, è quello dell'errore dell'indirizzo PEC nella spedizione dell'atto di impugnazione, al giudice competente a conoscerlo invece che all'indirizzo del giudice che ha emesso l'atto oggetto di impugnazione.

Nella nostra questione, gli organi che vengono in rilievo - quasi in competizione - sono, dunque, il giudice *a quo* e il giudice *ad quem*.

Si prospettano due trattamenti del problema esposto, ora in rassegna: l'errore è fatale traducendosi in un giudizio (preliminare o pre-merito) di inammissibilità dell'atto di gravame non immune e che si rivela invalicabile secondo la costante interpretazione giurisprudenziale,

---

Per la manualistica, ad esempio, v. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2012, p. 473 (ed. agg. 2025), precisandosi che «l'elemento che caratterizza il dispositivo delle sentenze interpretative di rigetto è proprio il richiamo alla motivazione. La formula di rito è «(la Corte) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale». Sono quelle che Vezio Crisafulli definiva "sentenze interpretative in senso stretto" (V. CRISAFULLI, *Ancora sulle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1965, p. 91 ss.). Recentemente, sempre per la manualistica, v. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2022, p. 197 ss. Per «le semplici interpretative di rigetto», v., fra gli altri, A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in *A.I.C. Osservatorio costituzionale*, 2/2023, p. 112; T.E. FROSINI, *Il mistero della legge, ivi*, 3/2024, pp. 2-3: «Con esse, infatti, la Corte costituzionale, al fine di evitare vuoti nell'ordinamento giuridico, si pronuncia rigettando la norma sospetta di incostituzionalità a condizione, però, che venga interpretata in modo conforme alla Costituzione, e imponendo così ai giudici comuni un'efficacia vincolante». Da ultimo, v. A. JR GOLIA, *La Corte costituzionale tra convergenze desiderate e contrapposizioni reali: i limiti di un'interpretativa di rigetto sui limiti probatori in materia tributaria (osservazioni a C. cost. sent. n. 137/2025)*, in *A.I.C. Osservatorio costituzionale*, 1/2026, p. 315. In tema, v. Cfr. S. CIVARDI, *Appunti sulla sentenza della Corte costituzionale 50/2026*, in *Giustizia Insieme*, 28 maggio 2026. Corte cost., 14 maggio 2026, n.77, in *Processo penale e giustizia*, 14 maggio 2026; *Sistema Penale*, 19 maggio 2026; *Guida al diritto*, n. 20, 30 maggio 2026, p. 26; *Federalism.it.*, 20 maggio 2026, n. 14. Cfr., per le prime citazioni e ricostruzioni, S. CORBETTA, *Impugnazione presentata a un indirizzo pec errato: l'interpretazione costituzionalmente conforme*, in *Quotidiano Giuridico*, 25 maggio 2026; A. DI TULLIO D'ELISIIS, *L'impugnazione via PEC: quando l'errore non rende l'atto inammissibile Impugnazione via PEC errata: per la Consulta resta ammissibile se la cancelleria inoltra l'atto nei termini all'indirizzo PEC dell'ufficio competente*, in *Diritto.it*, 15 maggio 2026; *Impugnazioni telematiche: la Corte Costituzionale conferma l'inammissibilità per PEC errata*, in *Redazione IPSOA Quotidiano*, 14 maggio 2026.

<sup>2</sup> Ciò che integra la fattispecie analizzata da Cass., II sez. pen., sent. 21 febbraio-20 marzo 2024, n. 11795; IV sez. pen., sent. 14 novembre-7 dicembre 2023, n. 48804; I sez. pen., sent. 29 novembre-30 dicembre 2024, n. 47557.

oppure trova posto quel rimedio dettato dall'art. 595 comma 5 c.p.p. e la cui *regula iuris* si risolve, in alternativa all' accennato giudizio che, radicalmente, non ammette una sanatoria e un recupero dell'atto d'impulso, in una *translatio iudicii* dal giudice incompetente a quello competente, elidendo in tal modo l'irregolarità originaria. Nella prima ipotesi, per rimuovere il pregiudizio che rende le ragioni del ricorrente (privato dell'accesso alla tutela giurisdizionale) non giustiziabili, la pronuncia di incostituzionalità si impone.

*Quid iuris?* Vizio invalidante e irriducibile all'origine di una paralisi dell'intero ricorso che si arresta (*vitiatur et vitiat*) con il sacrificio delle istanze difensive emarginate (non esaminate, cioè), o vizio innocuo ed emendabile, in quanto *utile per inutile non vitiatur*, trattandosi di una mera irritualità dell'*iter* intrapreso non ostativa al raggiungimento dello scopo dell'impugnazione? L'alternativa, per l'effetto, è tra infrazione sanzionata o tollerata, tra sanzione comminata o assorbita, tra vizio irriducibile e anomalia riqualificabile.

Nel primo caso il vizio di trasmissione (in fondo la PEC rappresenta il vettore dell'atto, solo un mezzo o strumento per la sua "esternazione") contagia il ricorso, si estende a questo – pur autonomamente indenne e depositato nei termini di legge – contaminandolo (*simul stabunt, simul cadent*). Quello dell'atto non sarebbe un vizio originario, per carenze dei suoi requisiti strutturali, ma indotto (o meccanico, "per contatto"). Si contano due atti, dunque: quello veicolato (l'impugnazione) e il suo strumento di trasmissione o "esternazione" (la PEC).

Abbiamo dato conto dei termini delle due opposte impostazioni.

## 2. Le osservazioni della Corte di Cassazione e i profili rilevanti

Le osservazioni della Cassazione sono specifiche: l'art. 87-*bis* del d.lg. n. 150 del 2022, con la trasmissione degli atti di impugnazione a mezzo PEC, prevede pure l'inammissibilità dell'atto di impugnazione nel caso in cui «è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» (comma 7, lett. c), stabilendo in aggiunta che, integrata tale fattispecie, «il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato» (co. 8). La causa dell'inammissibilità contemplata dall'art. 87-*bis*, comma 7, lett. c) corrisponderebbe all'ipotesi in cui l'invio del mezzo impugnazione a un indirizzo PEC sarebbe disallineato rispetto all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e che sarebbe, invece, l'organo competente a riceverlo nei termini fissati al comma 4. Presso tale organo si incardina il ceppo della spedizione, in altre parole, inderogabilmente. La tematica attiene alla competenza dell'organo.

La designata appartenenza permetterebbe di marcare il terreno della differenza dalla diversa ipotesi d'inammissibilità relativa all'invio dell'atto a un indirizzo PEC esulante dall'elenco del DGSIA<sup>3</sup>.

Rettamente, dunque, ragionando sulla base delle norme censurate, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dichiarato inammissibili i reclami, ancorché fossero pervenuti presso l'ufficio tipico nell'esatto termine per proporre impugnazione, essendogli stati trasmessi dal

<sup>3</sup> Cass., 20 marzo 2024, n. 11795; Cass., 7 dicembre 2023, n. 48804; Cass., 30 dicembre 2024, n. 47557.

Tribunale di sorveglianza. Infatti, il medesimo organo non ha elevato l'incompetenza, per l'erronea investitura, piuttosto si è spogliato materialmente dell'atto e ciò in funzione correttiva, riposizionandolo.

Non troverebbe posto, al riguardo, il meccanismo devolutivo e correttivo inserito all'art. 568, comma 5, c.p.p. È, infatti, *ius receptum*<sup>4</sup> che la norma potrebbe applicarsi nei limitati casi di vizio «sostanziale» dell'impugnazione (consistente nella proposizione innanzi a un giudice non competente o nell'uso di mezzo di impugnazione diverso da quello previsto dal codice), e non quando si è al cospetto di «un vizio solo formale, che non riguarda la sostanza dell'atto ma solo la sua trasmissione». Così si contano due trattamenti, per l'infrazione sostanziale e per quella formale, solo la prima sanabile, con un'inevitabile derivata, però: per quella più grave l'ordinamento appresterebbe il dispositivo di salvataggio (svincolandola dalla sanzione), negandolo (incoerentemente) per quella meno grave (assoggettata alla sanzione «espulsiva» dell'inammissibilità dell'interposto gravame, purgato irreversibilmente)<sup>5</sup>.

L'art. 87-*bis* cit. non riconsidera l'obbligo di trasmissione dell'atto d'impugnazione da parte del giudice chiamato a deciderne il merito al giudice organo-fonte del provvedimento impugnato e che avrebbe dovuto riceverlo *ex* art. 87-*bis*, comma 4, limitandosi a censurare e sanzionare seccamente con il *dictum* dell'inammissibilità «l'errore nell'indicazione dell'indirizzo telematico». All'opposto, cioè, il comma 8 della disposizione imporrebbe al giudice che doveva ricevere correttamente l'atto di gravame di dichiararlo, in tale ipotesi, indefettibilmente inammissibile.

La Sezione rimettente, tuttavia, dà atto, riportandoli, di taluni arresti di legittimità<sup>6</sup> che, prendendo posizione sull'analogo «rigido formalismo» introdotto dall'art. 24, comma 6-*sexies*, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176 e poi riprodotto dalle disposizioni censurate, l'hanno ritenuto non inflessibile e quindi mitigabile, con il concorso dei principi del *favor impugnationis* e del raggiungimento dello scopo dell'atto, affermato dalla sentenza delle Sez. un. n. 1626 del 2021, concludendo in senso conservativo per l'ammissibilità dell'impugnazione (in materia cautelare). Questa, benché inviata al giudice non legittimato a riceverla, è stata trasmessa tempestivamente al giudice competente alla relativa ricezione (bifrontismo: l'organo investito, a sua volta investe, ripristinando la sequenza dell'*ordo*). Così, si neutralizza la successione disintegra degli atti: si riprendendo gli effetti, quando l'atto venga riallineato *interna corporis*, tra i due uffici.

Secondo il giudice *a quo*, i principi affermati nella menzionata sentenza n. 1626 del 2021, riferibili al deposito dell'impugnazione in forma cartacea, non sarebbero estensibili all'invio dell'impugnazione a mezzo PEC, poiché dettati «in un contesto di regole non segnato, come invece l'attuale, dalla previsione di una specifica causa di inammissibilità per l'invio dell'atto ad un indirizzo telematico non corrispondente all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». Non ci sarebbe spazio, in tale segmento, per «tentare, per via interpretativa, una correzione degli eccessi di formalismo regolatorio delle disposizioni in esame», considerando il dato letterale dell'art. 87-*bis*, commi 7, lett. c), e 8, del d.lg. n. 150 del 2022. Eccesso che può diventare assoluta «egemonia» delle forme (notiamo),

<sup>4</sup> Vengono citate 20 novembre 2024, n. 42578; Cass., ord. gennaio 2024, n. 3063; Cass. Sez. un., 14 gennaio 2021, n. 1626. In dottrina, da ultimo, v. A. PULVIRENTI, *Il detenuto soggetto di diritti: l'incerto discrimen tra il reclamo generico e il reclamo giurisdizionalizzato*, in *Processo penale e giustizia*, n.5/2026, p. 1382 ss.

<sup>5</sup> *Si parva licet componere magnis*, per un vistoso paradosso, di cui la Consulta non trae le conseguenze con il metro della sproporzione delle vicende comparate, o come se questa fosse irrilevante.

<sup>6</sup> Si leggono Cass., 20 giugno 2025, n. 23192; Cass., 23 maggio 2025, n. 19415. Ma per una certa «mobilità» della competenza (in materia di misure cautelari personali), v. Cass., Sez. un., 2 ottobre 2025, n. 32584, in *Archivio della Nuova Procedura Penale*, 5/2025, p. 481 ss.

quando emargina *in toto* contraddittorio e partecipazione della difesa ai previsti lavori del processo (luogo della parola e sede delle tutele, quella invece “muta”)<sup>7</sup>, che di fatto “si estingue”. La domanda è, anche, se tale assetto sia equo.

Il comb. disp. censurato sarebbe soggetto almeno ad un dubbio di compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost., «in ragione della consegna alla inammissibilità dell’atto di impugnazione pur quando, nonostante l’errore della parte nella trasmissione per via telematica, esso sia pervenuto al giudice *a quo*, e quindi all’organo individuato dalla legge, ben prima che siano decorsi i termini per la sua presentazione».

### 3. La rilevanza e non manifestamente infondatezza delle quaestiones. Sistema della Conv. europea dei diritti dell’uomo

Le descritte questioni superano il vaglio della rilevanza e per l’altro versante della non manifesta infondatezza delle questioni, la Sezione rimettente valuta l’art. 87-*bis*, commi 7, lett. c), e 8 cit., come espressione di «un rigido formalismo» in contrasto con il principio del *favor impugnationis*, «declinazione del diritto di difesa», e con il criterio di ragionevolezza, di cui costituirebbe espressione il criterio del raggiungimento dello scopo dell’atto, che regge la disciplina del codice di rito in materia di impugnazioni (art. 568, comma 5, e art. 582, comma 2, nei termini in cui è interpretato dalla sentenza delle Sez. un. n. 1626 del 2021 e ora trasfuso nell’art. 111-*bis*, innestato dall’art. 6, comma 1, del d.lg. n. 150 del 2022) e di sanatoria delle nullità delle citazioni e degli avvisi (art. 184, comma 1).

La normativa censurata assegnerebbe piuttosto «una non giustificata prevalenza della correttezza formale dell’atto, *rectius* delle sue modalità di invio, rispetto alla sua correttezza sostanziale, in una materia attinente all’esercizio dei diritti difensivi, facendo dipendere da un mero errore, anche se di fatto sanato e pertanto privo di effettive conseguenze, la perdita del diritto di ottenere dal giudice dell’impugnazione una pronuncia di merito». Il ricorso diviene, così, ineffettivo (se la giurisdizione compulsata è inaccessibile all’origine di una compressione ingiustificata del diritto difensivo<sup>8</sup>) quando è precluso lo scrutinio tipico: l’esame del *meritum causae*.

Ciò si tradurrebbe in «un grave *vulnus* per l’impugnante, non giustificato dalla diversità degli errori da lui commessi, non potendo ritenersi il vizio formale più grave di un vizio sostanziale, tanto da risultare in ogni caso non sanabile».

<sup>7</sup> Il riferimento è alla difesa e pure all’autodifesa, nella forma personale. Il primo autore ad aver esaminato compiutamente le garanzie processuali della persona di fonte CEDU è stato M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, vol. I, *Profili istituzionali di diritto processuale*, Milano, 1982; vol. II, *Le singole garanzie*, Milano, 1982.

Illecito disciplinare l’omessa partecipazione all’udienza, per C.N.F., sent. 4 marzo 2024, n. 52, in *Foro italiano*, 10/2024, III, c. 525. Ma per quanto esposto, Cass. civ., sez. 2, ord. 8 luglio 2026, n. 22926, in *TF*, 10 luglio 2026, in tema di deposito telematico degli atti nel giudizio di cassazione, ha sottolineato che la nota del ministero della Giustizia che autorizza in via generale i pubblici ministeri al *deposito cartaceo* degli atti introduttivi, per ragioni di malfunzionamento degli applicativi informatici, non ha natura normativa né efficacia derogatoria rispetto all’articolo 196-*quater*, comma 4, disp. att. Cpc: ne consegue che, in difetto della specifica autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario e della certificazione del direttore generale per i servizi informativi automatizzati circa il mancato funzionamento dei sistemi, il ricorso depositato con modalità non telematiche deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 Cpc (il corsivo delle parole è nostro).

<sup>8</sup> Cass. civ., sez. III, ord. 11 dicembre 2025, n. 32234, in *Foro italiano*, n.1/2026, I, c. 175.

Spostando l'attenzione al piano del sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agli Stati contraenti, a cui pure è riservato un margine apprezzabile nella disciplina delle impugnazioni processuali, non sarebbe consentito disciplinare i requisiti di ammissibilità delle stesse con un rigore di tale misura da esporre a pregiudizio in modo sostanziale il diritto di accesso al giudice, per non incorrere nella violazione dell'art. 6, § 1, CEDU<sup>9</sup>.

Aggiungiamo che la sanzione processuale, di fatto, non può irragionevolmente colorarsi e travestirsi di caratteristiche "punitive"<sup>10</sup>, e per la trasmissione cartolare operata (si badi) non dal ricorrente ma dall'ufficio di cancelleria.

#### 4. La Corte costituzionale, fra due opposte soluzioni

Giudica la Corte le censure infondate<sup>11</sup>, usando un doppio binario espressivo: l'evocazione del riconoscimento giurisprudenziale della medesima Corte che «il potere di impugnazione dell'imputato si correla [...] al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.)»<sup>12</sup> e il rilievo che il legislatore non è vincolato ad assicurare una tutela uniforme al diritto di difesa, disponendo di uno *ius variandi* che gli consente di differenziare la tutela giurisdizionale con l'unico limite di non rendere «impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale»<sup>13</sup>.

In quest'impostazione mista, l'ambidestrisimo permetterebbe di accreditare l'isostenza, in cui la garanzia difensiva è proclamata come principio di fondo ma dovendo "convivere" con certe forme di riduzionismo applicativo.

L'impiego di questo doppio registro semantico si ripete quando la Corte cita, per la garanzia convenzionale, la giurisprudenza della CEDU, relativa all'art. 6, § 1, CEDU, al pari di una modellistica: riconduce il diritto all'impugnazione al quadrante generale del diritto all'accesso a un giudice, che è espressione fondamentale di quella garanzia<sup>14</sup>, ma poi ne riduce la portata riconsiderando quel diritto come limitabile (§§ 77 e 78). In tal caso, i fattori che vengono in rilievo valutabili nel giudizio di conformità all'art. 6, § 1, CEDU sono a) la

<sup>9</sup> Si richiama Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, sent. 28 ottobre 2021, *Succi e altri c. Italia*, mentre per l'ingiustificata compressione del diritto di difesa (nel settore del trattamento penitenziario), v. Corte cost., sent. 3 giugno 2025, n. 78, in *Archivio della nuova procedura penale*, 5/2025, p. 477 ss.; *Processo penale e giustizia*, 4 giugno 2025; *Federalismi.it*, 18 giugno 2025. Per una «normativa...a garanzia dell'effettività della giurisdizione» (in materia di impugnazioni penali), v. Cass., sez. VI, 29 luglio 2025, n. 27807, in *Archivio della nuova procedura penale*, 5/2024, p. 521.

<sup>10</sup> V., per tutti, R. BARTOLI, *Una riflessione sul sistema degli illeciti punitivi civili a partire dal libro A. Gullo e M. Mossa Verre* (a cura di), *Gli illeciti punitivi civili*, Torino, 2026, in *Sistema penale*, 26 giugno 2026.

<sup>11</sup> Corte cost., 14 maggio 2026, n. 77, in *Processo penale e giustizia*, 14 maggio 2026; *Sistema penale*, 19 maggio 2026; *Guida dir.*, 20, 30 maggio 2026, p. 26; *Federalismi.it*, 20 maggio 2026, n. 14. Cfr. S. CORBETTA, *Impugnazione presentata a un indirizzo pec errato: l'interpretazione costituzionalmente conforme*, in *Quot. Giur.*, 25 maggio 2026; A. DI TULLIO D'ELISIIS, *L'impugnazione via PEC: quando l'errore non rende l'atto inammissibile*, *Impugnazione via PEC errata: per la Consulta resta ammissibile se la cancelleria inoltra l'atto nei termini all'indirizzo PEC dell'ufficio competente*, in *Diritto.it*, 15 maggio 2026. Sul piano costituzionale, v. G. BATTAGLIA, *Amici curiae e giudizio incidentale sulle leggi*, Torino, 2024, p. 12 ss.

<sup>12</sup> Corte cost., sent. n. 34 del 2020, punto 3.2, analogamente, sentenze n. 274 del 2009, punto 3.1, n. 26 del 2007 punto 5.2. e n. 98 del 1994, punto 2.

<sup>13</sup> Corte cost., sent. n. 146 del 2025, punto 4; similmente sentenze n. 76 del 2025, punto 6.1 e n. 39 del 2025, punto 4.2.

<sup>14</sup> Il principio generale è espresso, ad esempio, dalla sentenza della Grande Camera 5 aprile 2018, *Zubac c. Croazia*: il diritto di accesso a un tribunale deve essere «pratico ed effettivo» e non «teorico o illusorio».

prevedibilità della restrizione, b) se debba essere il ricorrente o lo Stato a sopportare le conseguenze negative degli errori commessi nel procedimento, c) l'eventuale presenza nella disciplina nazionale (o nella relativa giurisprudenza) di un "formalismo eccessivo"<sup>15</sup>.

La Corte ricorda la «scelta di sistema compiuta dalla legge processuale penale italiana, che si è ormai incamminata sulla via della digitalizzazione dell'intero processo penale... Tale scelta... comporta il progressivo superamento dei fascicoli cartacei... che rappresentano una causa nient'affatto secondaria dell'eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese. Ciò in attuazione del principio della ragionevole durata dei processi fondato, assieme, sull'art. 111, secondo comma, Cost. e sull'art. 6, § 1, CEDU –, che questa Corte ha riconosciuto come «connotato identitario della giustizia del processo» (sentenza n. 116 del 2023, punto 6.1.; sentenza n. 74 del 2022, punto 5.1. del *Considerato in diritto*), «anche nella sua proiezione di diritto soggettivo di tutte le persone comunque coinvolte in un processo penale».

Radicare la spedizione dell'atto presentandolo nella cancelleria del giudice *a quo* ricalca quell'operazione di allineamento che permette, all'ufficio del giudice ricevente, di attestare senza ritardi l'irrevocabilità della sentenza, non appena scada inutilmente il termine perentorio<sup>16</sup> stabilito per la sua impugnazione e, all'opposto, in costanza della presentata impugnazione, di dare corso agli adempimenti successivi (trasmissione del fascicolo al giudice competente per la decisione sull'impugnazione).

Resta da stabilire il giudizio sul trattamento giuridico, sanzionatorio oppure extrasanzionatorio, applicabile quando l'impugnante rivolga il suo atto all'indirizzo PEC del giudice *ad quem*, in luogo del giudice *a quo*. Mantenere il regime rigido equivale a praticare e preservare la certezza della c.d. continuità digitale<sup>17</sup>. La soluzione interpretativa che abbraccia la Corte è improntata al noto dualismo del *Sic et Non*: «l'impugnazione è, in linea di principio, inammissibile ai sensi delle disposizioni qui censurate. Essa è tuttavia ammissibile nell'ipotesi in cui sia stata inoltrata, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l'indirizzo di presentazione, all'indirizzo telematico – anch'esso incluso nell'elenco del DGSIA – riferito all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, sempre che l'inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l'impugnazione medesima ... L'impugnazione resta, invece, inammissibile laddove l'atto sia trasmesso in via cartacea, anche se entro il termine fissato per l'impugnazione, dalla cancelleria del giudice che lo ha ricevuto a quello competente a riceverlo».

<sup>15</sup> Corte EDU civ., sentenze 15 maggio 2025, *Vachik Karapetyan c. Armenia*, § 87; 23 maggio 2024, *Patricolo c. Italia*, § 70; 17 novembre 2022, *Makrylakis c. Grecia*, § 34. Applicando gli esposti fattori, Corte cost. n. 77 del 2026 cita la giurisprudenza della Corte EDU che ha ravvisato in varie occasioni la violazione della tutela convenzionale avuto riguardo a formalismi eccessivi relativi ai requisiti di atti di impugnazione (in materia penale, sentenze 13 gennaio 2011, *Evangelou c. Grecia*; 3 novembre 2009, *Davran c. Turchia*; 25 giugno 2009, *Maresti c. Croazia*; 26 settembre 2006, *Labergère c. Francia*; *García Manibardo c. Spagna*; in materia civile, sentenze 23 maggio 2024, *Patricolo e altri c. Italia*; 21 novembre 2024, *Justine c. Francia*; 9 giugno 2022, *Xavier Lucas c. Francia*; 28 ottobre 2021, *Succi e altri c. Italia*). In altro settore, v. A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Il "giusto" processo amministrativo tra formalismo e principi costituzionali: il caso dell'inammissibilità del ricorso per tardiva notifica a un controinteressato*, che commenta T.A.R. Piemonte, sez. III, sent. 13 settembre 2023, n. 743, in *Foro italiano*, 3/2025, III, c. 124 ss.

<sup>16</sup> Cons. St., sez. VI, sent. 25 ottobre 2024, n. 8546, in *Foro italiano*, 1/2025, III, 27: tardività, anche se solo per pochi secondi, della domanda.

<sup>17</sup> La vicenda è stata recentemente sottoposta al giudizio delle Sezioni unite, le quali hanno ritenuto di dare maggiore credito alla linea interpretativa maggioritaria che considera inammissibile l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non ricompreso nell'elenco del DGSIA (Cass., Sez. un., sent. 11 dicembre 2025-18 febbraio 2026, n. 6565).

Non trova adeguato spazio, nel telaio interpretativo della Corte, l'applicazione dell'art. 568 comma 5 c.p.p. che permetterebbe, oltre la riqualificazione<sup>18</sup>, la *translatio iudicii*.

Conclusivamente, non è irragionevole, né urta contro il diritto di difesa, la sanzione processuale dell'inammissibilità dell'impugnazione spedita e presentata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario competente per l'impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione.

##### 5. Processo penale telematico. Inammissibilità, equità ed effettività. Tribunale di Sorveglianza/Magistrato di Sorveglianza, espressioni quasi omografe all'origine dell'errore

La problematica esposta è il precipitato del passaggio al processo penale telematico<sup>19</sup>, in materia di deposito, trasmissione e ricezione degli atti rilevanti.

La digitalizzazione penale<sup>20</sup>, che riguarda la formazione degli atti<sup>21</sup>, la relativa spedizione o “esternazione”, serve a velocizzare il lavoro ausiliario di cancelleria, più che incidere sulla c.d. ragionevole durata del processo penale (art. 111 Cost.), le cui esigenze (per non diventare un incubo<sup>22</sup>) in ogni caso devono essere compatibili con altre garanzie costituzionali, come il diritto di difesa, il contraddittorio, ma anche il diritto del ricorrente ad un esame nel merito delle proprie ragioni, altrimenti rese non giustiziabili con conseguente denegata giustizia.

L'inammissibilità<sup>23</sup> per un deposito telematico imperfetto, ma solo per uno scambio di PEC rilevando quella errata e innescata esclusivamente da errore (*aliud voluit aliud dixit*), questa

<sup>18</sup> Cass. civ., sez. II, sent. 4 ottobre 2014, n. 2606, in *Foro italiano*, 1/2015, I, c.127, nell'appello, per una diversa qualificazione giuridica. In dottrina, v. S. QUATTROCOLO, *Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Napoli 2011, spec. p. 56 s., cui si rinvia anche per la letteratura citata. Sulla qualificazione giuridica del fatto, in tema di querela, v. Cass., sez. V, 4 dicembre 2025, n. 39383, in *Rivista penale*, 4/2026, p.371. Altresì, v. Cass., sez. VI, 12 settembre 2025, n. 30602, in *Archivio della nuova procedura penale*, 5/2025, p.493 ss., in tema di impugnazione di parte civile.

<sup>19</sup> Per i diversi dubbi applicativi che possono emergere, e che già sono stati messi in luce e a più voci, v. A. PUGLIESE, *Processo penale telematico. I principi, le questioni aperte, i casi problematici di deposito, i recenti orientamenti di legittimità*, in *Sistema penale*, 15 gennaio 2026; F. TRAPPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, in *Archivio penale*, 2022, f. 3, p.11.

<sup>20</sup> F. DEL VECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2021, 2, p. 60; B. GALGANI, *Digitalizzazione penale: e processo riflessioni sul dover essere di una “cartografia” nuova*, in *disCrimen*, 3 giugno 2021; A. PROCACCINO, *Between a rock and a hard place. La faticosa “digitalizzazione” del processo penale tra fonti tradizionali e soft law*, in *Cassazione penale*, 2021, p.1432; O. MAZZA, *Inammissibilità versus improcedibilità: nuovi scenari giurisprudenziali*, in *disCrimen*, 2 gennaio 2023; L.TAVASSI, *Formalismi giurisprudenziali e forme tecnologiche nel giusto processo digitale*, in *Archivio penale*, 2024, n. 1, p. 1 ss.

<sup>21</sup> Cfr., fra gli altri, P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, p. 29 quando « il vizio formale “ non approda sempre alla nullità, potendosi fermare alla mera irregolarità” », nel richiamo ad A. GALATI, *Atti processuali penali*, in *Digesto discipline penalistiche*, I, Torino, 1987, p. 367. Per la manualistica, v. C. CESARI, *L'atto processuale penale*, in A. CAMON, C. CESARI, M. DANIELE, M.L. DI BITONTO, D. NEGRI, P.P. PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, IV, Padova, 2023, p. 225 ss. (ed. agg. 09/2025); G.P. VOENA, *Atti*, in *Compendio, di procedura penale*, dir. da G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Vicenza, 2019, p. 167 (Agg. 2025).

<sup>22</sup> G. VERDE, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Rivista di diritto processuale*, 2011, p. 505 ss. V. Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 102, in *Foro italiano*, 10/2025, I, c. 2438.

<sup>23</sup> V. AA. VV., *Inammissibilità: sanzione o deflazione?* Atti del convegno Roma 19-20 maggio 2017, Osservatorio Cassazione U.C.P.I., Milano, 2018; AA. VV., *La corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014, p. 9 ss.; F. CAPRIOLI, *I nuovi presupposti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione*, in [www.lalegislazionepenale.it](http://www.lalegislazionepenale.it); P.P. DELL'ANNO, *Il ridimensionato accesso dell'imputato al ricorso per cassazione*, in

volta della scrittura (*lapsus calami*)<sup>24</sup>, rappresenta una sanzione radicale preclusiva (o automaticamente preclusiva)<sup>25</sup>, come pure è una sanzione il giudicato penale<sup>26</sup>, non connesso con la colpevole inerzia dell'interessato (che, piuttosto, ha promosso in tempo l'impugnazione). La preclusione (ostativa), connessa con la ragionevole durata del processo<sup>27</sup>, riguarda il merito e, quando il suo accesso è irragionevolmente negato, l'inammissibilità integra un "atto di spoglio", di una pronuncia sulla fondatezza della domanda<sup>28</sup>, di impugnazione. Niente può giustificare e accreditare un "sottoprincipio di superfluità o retrocessione del merito", emarginato al pari di una pretesa, dalla prevalenza di una pronuncia di inammissibilità del ricorso, come invece ritiene la Consulta del 2026, per una *defaillance*

---

*www.dirittifondamentali.it*; F.R. DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *Archivio penale*, 2020, p. 1 ss.; R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, p. 121 ss.; A. GERARDI, *L'inammissibilità delle impugnazioni. Evoluzione o involuzioni?*, in *Archivio penale*, 2019, 1, p. 1 ss.; E.N. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, *ivi*, 2018, 3, 1 ss.; P. MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Processo penale e giustizia*, 2022, p. 153 ss.; L. MARAFIOTTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004, p. 150 ss.; O. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cassazione penale*, 2018, p. 3472 ss.; C. MORSELLI, *Inammissibilità: la Cassazione muta natura, ora Corte autoregolatrice che dissimula la denegata giustizia "purgando" i ricorsi*, in *Archivio penale*, 2021, 2, p. 1 ss.; A. SCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, p. 45 ss.; G. SPANGHER, *Inammissibilità: l'inarrestabile erosione dei diritti delle parti*, in *Diritto penale e processo*, 2022, pp. 5-6. Recentemente, v. A. TRAVERSI, *Eccezioni e questioni preliminari nel processo penale*, Milano, 2025, ove vengono esaminate le eccezioni di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità di atti. Su inammissibilità del ricorso per cassazione, v. Cass. civ., sez. II, ord. 22 novembre 2024, n. 30155, in *Foro italiano*, 2/2025, I, c. 440, di R. ORIANI.

<sup>24</sup> C. TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, in *Archivio penale*, 2023, p.12. Cfr. V. BOVE, *La normativa emergenziale*, in *Il processo penale telematico*, Milano, 2021, p. 7 ss.; G. AMATO, *Il deposito telematico degli atti alla prova dei "malfunzionamenti"*, in *Guida al diritto*, 2021, f. 16, p. 69. Una puntuale ricostruzione delle novelle legislative intervenute durante il periodo pandemico è svolta da Corte cost., sent. n. 96 del 14 aprile 2022, in *GU*, n. 16, 20 aprile 2022. Cfr. M.T.M. RUBERA, *L'invio degli atti difensivi penali tramite p.e.c. e il nascente processo penale telematico*, in *Diritto penale e processo*, 2021, p. 1369; W. NOCERINO, *La riforma Cartabia in materia di processo penale telematico e la circolazione digitale degli atti*, in *Cammino diritto*, 2022, n. 4, p. 1 ss.; A. SCELLA, *La riforma Cartabia del processo penale: spinte efficientistiche e questioni irrisolte*, in *Diritto penale e processo*, 2022, n. 9, p. 1134; M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sistema penale*, 2022; P. TONINI, *Le nuove tecnologie e la riforma Cartabia*, in *Diritto penale e processo*, 2022, p. 293 ss.

<sup>25</sup> C.U. DEL POZZO, *Le impugnazioni penali*. PG, Padova, 1951, p. 160: «Risulta chiaro che la pronuncia d'inammissibilità... si risolve nell'accertare determinate circostanze preclusive del rapporto processuale d'impugnazione». Più recentemente, v. C. CONTI, *La preclusione nel processo penale*, Presentazione di P. TONINI, Milano, 2014, ove viene esaminato l'enigmatico volto della giurisprudenza. Altresì, v. L. MARAFIOTTI e R. COCO (a cura di), *Principio di preclusione nel processo penale*, Torino, 2012. Per la giurisprudenza costituzionale, da ultimo v. Corte cost., 12 maggio 2026, n.72, in *Rivista penale*, n. 6/2026, p. 487 ss., che mette in rilievo «la conseguenza di una meccanismo preclusivo insito nella norma censurata, anche sulla finalità rieducativa» (sul divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.). Sempre in giurisprudenza, a proposito dell'istituto della sospensione condizionale della pena e nell'ambito di un giudizio di illegittimità costituzionale, Corte cost., 19 marzo 2026, n. 32, *ivi*, 4/2026, p. 319 ss., si occupa del «l'automatica preclusione alla concessione della sospensione condizionale, derivante dalla precedente condanna oggetto di riabilitazione». V. Cass., sez. VI, 20 marzo 2026, n. 10791, *ivi*, 2026, p.333: le preclusioni soggettive all'applicazione delle pene sostitutive previste dall'art. 59 L. n. 680/1981 hanno carattere tassativo e, incidendo sulla determinazione della pena, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica *in malam partem*.

<sup>26</sup> G. CHIOVENDA, *Cosa giudicata e preclusione*, in *ID., Saggi di diritto processuale civile*, v. 3, Milano, (1933) 1993, p. 412, che parla di «sanzione della cosa giudicata».

<sup>27</sup> G. CANZIO, E. MARZADURI, G. SILVESTRI, *Preclusioni processuali e ragionevole durata del processo*, in *dis Crimen*, 2018, citandosi A. ATTARDI, *Preclusione (principio di)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIV, Milano, 1985, p.901.

<sup>28</sup> Così, F. CORDERO, *Merito nel diritto processuale penale*, 665, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1993, p. 665: «Nell'opera del giudice è dato di sceverare due atteggiamenti valutativi: il primo inteso a stabilire se siano rispettate le condizioni, dalla cui osservanza dipende la regolarità del processo; il secondo si traduce nel giudizio intorno ad una situazione, il cui modello è offerto dalle norme del diritto sostanziale... si dice "merito"».

difensiva<sup>29</sup>, una svista occasionata o propiziata, però, dalla quasi perfetta omografia dei due organi giudiziari della stessa Magistratura di sorveglianza (equivocandosi sulla PEC esatta). Detta pronuncia provoca un processo penale in cui si interdice alla difesa il suo naturale *ius ad loquendum*, che schiude l'accertamento penale, in sede di gravame.

Può essersi verificata una *mala gestio* delle norme applicabili<sup>30</sup> tese al massimo (ma *summum ius, summa iniuria*), con l'affermazione di un formalismo eccessivo, causando un sacrificio irragionevole delle posizioni difensive, e ciò quando la sanzione di inammissibilità<sup>31</sup> non è considerata *extrema ratio* per la portata dei vizi<sup>32</sup> e si privilegia la preminenza della ragionevole durata del processo<sup>33</sup>. Così il processo, «attraverso l'annichilimento dei diritti

<sup>29</sup> Ma la trasmissione in formato cartaceo appartiene esclusivamente all'iniziativa della cancelleria del Tribunale di Sorveglianza, notiamo per il caso di specie. Per Cass., sez. VI, sent. 24 settembre 2026, n. 34421, in *Norme & Tributi*, 24 settembre 2026, se erroneamente la cancelleria dà comunicazione del deposito della sentenza facendo credere al difensore l'avvenuto superamento del termine di deposito con conseguente applicazione del termine lungo per impugnare l'errore amministrativo viola il legittimo affidamento del difensore rendendo quindi legittimo il suo operato in base al termine lungo. Per Cass., Sez. un. sent. 12 aprile 2024, n. 15403, in *Foro italiano*, 7/8 2024, II, c. 426, di G. DE MARZO, nell'appello cautelare possono essere prodotti elementi probatori nuovi.

<sup>30</sup> Non sarebbe la prima volta: v. C. MORSELLI, *Corte Costituzionale, con sentenza ampliativa (revocabile) 5.6.23 n. 111 su diritto al silenzio dell'interrogato, omette il c.d. giudicato costituzionale e sovrappone "avvertimento" ad "ammonimento"*, art. 21 att./1.12.23, in *Federalismi.it*, 13/123/3023, n. 29, p. 62-116. Si accenna alla necessità di una riforma chiarificatrice della trattata inammissibilità, assai problematica (del pari, v. E. SCODITTI, *La riforma necessaria delle impugnazioni civili*, in *Foro italiano*, 12/2025, V, c. 507 ss.).

<sup>31</sup> Cfr. O. CAMPO, *Inammissibilità e improcedibilità. II) Diritto processuale penale*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVI, Roma, 1989, p. 2 ss. R. PANNAIN, *Le sanzioni processuali penali*, Napoli, 1933, p. 281; G. GAVAZZI, *Sanzione (Teoria generale)*, XXVIII, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1992, p. 1 ss.; nonché T. RAFARACI, *Nullità (Diritto processuale penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, agg. II, Milano, 1998, p. 597; G.L. FANULI, *Le nullità nel processo penale*, Milano, 2013, XXIII, sulla disciplina sanzionatoria; R. APRATI, *Il principio di tassatività delle nullità*, in A. MARANDOLA (a cura di), *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, Torino, 2015, p. 71 ss.; R. BRICCHETTI, *Nullità degli atti: il principio di tassatività all'esame dell'interpretazione giurisprudenziale*, in *disCrimen*, 2018.

<sup>32</sup> Per un caso in cui l'inammissibilità è un presidio valicabile, v. Cass., sez. II, 3 dicembre 2025, n. 39096, in *Rivista penale*, 4/2026, p. 372: in tema di effetto estensivo dell'impugnazione, l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto da un coimputato in funzione dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, giova, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., ai concorrenti nel medesimo reato, che hanno proposto un ricorso inammissibile. Si aggiunga Cass., sez. III, 23 dicembre 2025, n. 41411, *in*: la remissione della querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato cui essa si riferisce anche in presenza di una causa si inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto.

<sup>33</sup> Per uno spunto, v. Cass., sez. VI, 19 dicembre 2025, n. 40822, in *Rivista penale*, 4/2026, p. 373: si deve coniugare il principio della necessaria offensività del reato con quello di proporzionalità della pena. Sul piano costituzionale, sull'opera di bilanciamento, v. R. PINARDI, *Accoglimento ex nunc e bilanciamento di interessi (osservazioni a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2025)*, in *A.I.C. Osservatorio costituzionale*, 6/2025, p. 325 ss. Per noi il richiamo al principio della ragionevole durata del processo (di rango costituzionale) è suggestivo ma "esuberante" in quanto non appropriato, dato che la celerità riguarderebbe l'attività della cancelleria (e non del giudice), cioè del personale amministrativo, che appartiene alla classe degli ausiliari del giudice (art. 126 c.p.p.): la loro attività non potrebbe definirsi strettamente processuale. In dottrina, per l'ampia tematica, v. S. LORUSSO, *Una garanzia fondamentale tuttora in cerca di effettività: la ragionevole durata del processo*, in *Sistema penale*, 31 luglio 2025; G. TODARO, *Separazione delle carriere e principio del giusto processo: nuove prospettive di analisi*, in *Penale. Diritto e Procedura*, 18 dicembre 2025.

fondamentali»<sup>34</sup>, può diventare iniquo, ai sensi dell'art. 6 della CEDU<sup>35</sup>, e lesivo del diritto ad un ricorso affettivo (art. 13 CEDU)<sup>36</sup>, quando residua, con l'inaffidabilità, la superfluità dello scrutinio di merito. Si è avvertito in dottrina, che «all'interprete spetta il difficile compito di individuare la portata e il peso di ciascuna componente della *fairness*...l'equità non è sacrificabile»<sup>37</sup>.

Il sistema della digitalizzazione, calato nel processo penale, ha mostrato già le proprie criticità<sup>38</sup>: lo stesso, anziché rendere celermente giustiziabili le ragioni difensive<sup>39</sup> dettate con

<sup>34</sup> L. LANFRANCHI, *Lo Stato costituzionale e le «clausole di eternità»*, in P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, in *Enciclopedia Treccani*, Roma, 2005, XX. Sui diritti fondamentali, v. Cass., Sez. un., 14 giugno 2024, n. 23756, in *Foro italiano*, 10/2024, II, c. 526; *La Corte di Cassazione si pronuncia sul rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e sulla ragionevole durata del processo in materia tributaria (Corte Cassazione, sent. 04 maggio 2026, n. 12557)*, in *Federalismi.it.*, 2026.

<sup>35</sup> Per tutte, v. *La CEDU sulla violazione del diritto a un equo processo (CEDU, sez. I, sent. 22 gennaio 2026, ric. n. 10089/18)*, in *dirittifondamentali.it.*, 2026. In dottrina, v. S. QUATTROCOLO, *Diritto a un processo equo e sistemi di intelligenza artificiale*, in *Archivio penale*, 2019, n. 3, p. 11 ss.

<sup>36</sup> Sul principio di effettività del diritto comunitario, v. Cass.civ., sez. II; sez. III, ord. 23 dicembre 2024, n. 34107, in *Foro italiano*, 2/2025, I, c. 360, di S. CAPORUSSO. V. C.G.U.E., Grande Sez., sent. 4 ottobre 2024, causa C-406/22, in *Foro italiano*, 12/2024, IV, c. 617, di A. TERRASI.

<sup>37</sup> In via ricostruttiva, S. BUZZELLI, art. 6, *Equità processuale*, in G. UBERTIS, F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016, p. 131, citando la giurisprudenza di C. EDU, sent. 17 gennaio 1970, *Delcourt c. Belgio*, § 25, e aggiungendo, per il versante del «diritto alla giurisdizione», che «l'art. 6 comma 1 Cedu ... realizza il «diritto di accesso a un tribunale»», di cui si indica C. EDU, sez. I, sent. 22 settembre 2015, *Rokas c. Grecia*, § 22-24. In tema, in dottrina, v. O. MAZZA, *L'equo processo europeo. Cedu e diritto interno*, in A. Gaito (a cura di), *Le ragioni del garantismo, I principi europei del processo penale*, Roma, 2016, p. 7, evocando quando «la Corte EDU ha stabilito l'innocuità di uno specifico processo». In giurisprudenza, da ultimo v. Art. 6 CEDU, C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 12 maggio 2026, *Mironiuk c. Lituania*, in *Sistema penale*, 15 giugno 2026, Equità processuale – ragionevole durata del processo – violazione. Su processo penale ingiusto, v. Cass., sez. VI, sent. 11 giugno 2026, 21634. V., *infra*, nota 41.

<sup>38</sup> Processo penale: criticità sui depositi telematici obbligatori dal 1° aprile, Redazione 31 marzo 2025, in *Giustizia Insieme*, nota OCF. Sul processo civile telematico, v. Cass. civ., sez. I, sent. 11 settembre 2026, n. 3186. V. Cass., Sez. III, n. 24159/2026, in *TF*, 12 luglio 2026, secondo cui il deposito della nomina fiduciaria presso gli uffici di procura effettuato mediante invio della stessa, in data 29 novembre 2022, al PDP, che è il portale del processo penale telematico individuato dal DGSIA, deve considerarsi modalità rituale e dunque valida, ragion per cui il richiamo all'orientamento minoritario in tema di formalità di nomina, effettuato dalla Corte di appello, deve ritenersi inconferente. Non condivisibile è anche la ritenuta irrivalenza del deposito della nomina fiduciaria perché non effettuata presso l'Autorità giudiziaria procedente, individuata, dalla Corte di appello, nel Tribunale. Altresì, v. Cass., sez. I, 22 giugno 2026, n. 22934, in *TF*, 23 giugno 2026, che ha esaminato la seguente questione: l'avvocato ricorrente in data 26 maggio 2025 aveva depositato per l'udienza del 11 giugno, con modalità telematica, istanza di rinvio dell'udienza per impedimento assoluto derivante da motivi di salute connessi allo stato di gravidanza, evidenziando altresì che l'udienza cadeva nel periodo di astensione obbligatoria. Nonostante il deposito della documentazione sul portale sia stato effettuato in conformità alla normativa statale, ciò nondimeno la difesa deduce che il processo è stato celebrato in assenza del difensore di fiducia, venendo nominato un difensore di ufficio, senza alcuna indicazione negli atti dell'avvenuta proposizione dell'istanza di rinvio. Tanto premesso, deve rilevarsi che dagli atti allegati al ricorso risulta che la difesa ha regolarmente trasmesso per mezzo del Portale Deposito atti Penali (PDP), l'istanza di trattazione orale del giudizio di appello, l'istanza di rinvio per impedimento, la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza a rischio, non risultando agli atti una pronuncia della Corte di appello su tali istanze. Conseguenza da ciò che l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di rinvio dell'udienza determina, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483 – 01 Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, dep. 02/11/2009, Rv. 245127; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, dep. 06/03/2008, Rv. 238926), il difetto di assistenza dell'imputato, che impone l'annullamento della sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

<sup>39</sup> Cfr. L. BUSCEMA, *Atti politici e principio di giustiziabilità dei diritti e degli interessi*, in *Rivista A.I.C.*, 1/2014, c. 1 ss., che richiama A. ROMANO, *Enunciazione e giustiziabilità dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali europee: profili*

l'impugnazione, attesta le sue esigenze meccaniche e burocratiche di allineamento digitale rendendo l'atto *extra formam*, quanto all'individuazione con PEC dell'organo competente a ricevere l'atto, inammissibile (però la recente Cassazione giudica abnorme l'inammissibilità per un deposito analogico e non telematico)<sup>40</sup>. La ragionevole durata (con le segnalate riserve circa la pertinenza del richiamo) non trova posto come una monade, ma deve armonizzarsi con le ragioni precipue del processo penale<sup>41</sup> interpretato, nel suo significato intrinseco, quale luogo dell'accertamento penale e in cui possano dispiegarsi le tutele difensive, per guardare con fiducia «a istituzioni di garanzia come il sistema giudiziario»<sup>42</sup>. Nel giudizio della Consulta le esigenze antiformalistiche, di economia e di conservazione degli atti, proprie dell'art. 595 co.5 c.p.p.<sup>43</sup>, non sono state valorizzate e sviluppate, anzi collocate in un cono d'ombra. Si è ricercata, piuttosto, la distinzione tra vizi formali e sostanziali al punto che i primi, del tutto incongruamente, sfuggirebbero alla c.d. *translatio iudicii* dell'atto (*interpretatio abrogans*), con il risultato paradossale, declinato *in malam partem* (il pregiudizio della perdita difensiva di un grado di giudizio "consumato" dall'inammissibilità), che il difetto minimo (di una PEC) della presentazione dell'atto impugnatorio non sarebbe sanabile, per quanto, di certo, meno grave

---

storici e comparatistici, Milano, 1994. V. L. PANNARALE, *Giustiziabilità dei diritti*, Milano, 2004. Recentemente, v. A. APOSTOLI, *La gistiziabilità dei diritti*, in *Rivista A.I.C.*, n. 4/2020, p. 117 ss.

<sup>40</sup> Abnorme il decreto con cui il G.i.p. dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione, depositata in formato analogico e non telematico Cass., sez. VI, sent. 4 febbraio 2025, n. 4533, in *Foro italiano*, 3/2025, II, c. 127, di M.C. AMOROSO; conf. Cass. 2 gennaio 2025, n. 45; 19 dicembre 2024, n. 47016; 3 dicembre 2024, n. 44235; 6-29 novembre 2024, n. 43750; 6-22 novembre 2024, n. 42873, tutte in *ForoPlus*. *Contra*, Cass. 31 gennaio 2025, n. 4171, *cortedicassazione.it*, e 30 gennaio 2025, n. 3824, *ForoPlus*. Per Corte d'Appello di Bari, sent. civ. 4 luglio 2025, in *Foro italiano*, 2/2026, II, c. 590, la notifica fatta all'indirizzo Pec del difensore, la cui indicazione contiene un refuso, è inesistente perché mancante del collegamento necessario tra il testo dell'indirizzo come digitato 617. dal notificante e l'avvocato destinatario della notifica. Da ultimo, v. Cass., sez. III, 11 giugno 2026, n. 21540, in *Norme & Tributi*, 11 giugno 2026, di P. ROSSE: *istanza dell'imputato, per l'archiviazione irrilevante il difetto del deposito telematico*. Per un diverso caso di abnormità di un provvedimento del giudice di pace, si rinvia a Cass., sez. I, sent. 3 luglio 2026, n. 25081, in *Guida al diritto*, n. 23, 12 settembre 2026, p. 82. Ma, un difetto di notifica tramite Pec fa crollare un giudizio favorevole per l'esposizione all'amianto, secondo Cass., sez. lav., ord. 18 settembre 2026, n. 25529, in *Norme & Tributi*, 18 settembre 2026, e in *Guida al diritto*, n. 38, 10 ottobre 2026, p. 75 (la mancanza della ricevuta PEC di avvenuta consegna integra un vizio di inesistenza dell'atto notificatorio).

<sup>41</sup> Per i problemi che pone la ragione durata, v., per tutti, P. FERRUA, *Ragionevole durata e garanzie del giusto processo*, in *Il giusto processo*, Bologna, 2012, p. 111 ss.; ID., *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, in *Archivio penale*, 2019. Cfr. D. VICOLI, *La ragionevole durata delle indagini*, Torino, 2012, p. 12 ss.; C. MARINELLI, *Ragionevole durata e prescrizione del processo penale*, Torino, 2016, p. 3 ss.; nonché A. DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, in *Diritto penale e processo*, 1/2021, p. 524 ss.; G. CORETTI, *La ragionevole durata delle indagini alla luce della riforma Cartabia: nihil sub (italico) sole novum*, in *Archivio penale*, 2022, n. 2, p. 1 ss.; F. SIRACUSANO, *La ragionevole durata del processo tra distopia e utopia*, in *Legislazione Penale*, 1 dicembre 2025, p. 1 ss. e, da ultimo T. DI CANDIA, in *La ragionevole durata del processo penale tra il debole dialogo delle Corti europee e le spinte di armonizzazione dell'Unione europea*, in *Legislazione Penale*, 15 luglio 2026, p. 1 ss. V. retro nota 37.

<sup>42</sup> Il richiamo è di G. FIANDACA, *Intorno a sicurezza e democrazia in una prospettiva penalistica*, in *Foro italiano*, 6/2025, V, c. 286.

<sup>43</sup> Per la manualistica, v., fra gli altri, A. DE CARO, *Impugnazioni*, in AA. VV., *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, 2023, p. 831 (Agg. 2025); M. BARGIS, *Impugnazioni*, in *Compendio, di procedura penale*, dir. da G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Vicenza, 2019, p. 879 (Agg. 2025): «Sembra che il legislatore abbia conferito prevalenza alla volontà dell'impugnante tesa a sottoporre a sindacato la decisione».

rispetto al vizio sostanziale, e ad onta del raggiungimento dello scopo dell'impugnazione<sup>44</sup>, ricevuta e nei termini e dal giudice competente.

L'irritualità di un *iter* agganciata ad una PEC inesatta ma non incongrua (ricompresa nell'elenco del DGSIA) non dovrebbe pure essere inconcludente se l'atto, "trasportato" dalla PEC, *aliunde*, "giunge a destinazione", al giudice pienamente competente (come per la notifica dell'atto a mani dell'imputato, valida in qualsiasi luogo il destinatario venga raggiunto)<sup>45</sup>. E ciò anche in un tempo di c.d. "giustizia digitale"<sup>46</sup>. Nel caso portato al vaglio della Corte costituzionale, l'organo irritualmente investito non aveva posto o sollevato una questione di incompetenza, ma di fatto aveva trasmesso l'atto ricevuto a quello competente<sup>47</sup>.

Il pericolo, in definitiva, è quello di un'incisiva alterazione applicativa del principio della ragionevole durata del processo inteso *ad litteram*, nella massima latitudine (e indistintamente), fino a toccare la soglia della distorsione disgregante (si salva la forma digitale/si provoca la morte dell'atto difensivo). Al riguardo, si è recentemente avvertito che «le interpretazioni rigidamente testualiste/letteraliste rischiano di degenerare in un fondamentalismo

<sup>44</sup> G. LOZZI, *Sui tentativi giurisprudenziali di ampliare le possibilità di sanatoria delle nullità assolute*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1961, p. 897; P. MOSCARINI, *Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano*, Milano, 1988, p. 29.

<sup>45</sup> Diversamente, v. Cass., sez. III, 8 gennaio 2026, n. 664, in *Rivista penale*, 4/2026, p.373: è abnorme il provvedimento con cui il giudice dibattimentale distrettuale, dinanzi al quale sia stata irritualmente disposta la citazione diretta a giudizio per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-*quinquies*, cod. proc. pen., commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, dichiarare la propria incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli atti, non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso. Per l'accennata notifica, v. Cass., Sez. I, sent. 10 settembre 2026, n. 33860, in *Norme e Tributi*, 18 settembre 2026: l'avvenuta consegna a mani dell'imputato non fa scattare alcun vizio per la mancata notifica al domicilio eletto del decreto di citazione diretta, in quanto per la giurisprudenza si tratta della preminente forma di adempimento (in tal senso anche sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011, Macri, Rv. 249360; sez. 2, n. 16296 del 23/03/2004, Iezzi, Rv. 228638).

<sup>46</sup> Così, A. GARAPON, J. LASSEGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, ed. it. a cura di M.R. FERRARESE, II, Bologna, 2021, p. 172. Cr. P. MIRTO, *Giustizia predittiva e processo penale: l'algoritmo alla prova del «giusto processo»*, in *Archivio penale*, n. 2/2026, p. 1 ss. Cfr. P. LOMBARDI, "Art. 68 Cost. al tempo di Facebook: indici rivelatori, prevedibilità dell'atto parlamentare e rischio di «zona franca» digitale", in *Rivista A.I.C.*, n. 1/2016, p. 51 ss.; M. R. FERRARESE, *Scrittura digitale e normatività tecnologica*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/22026, p. 65 ss. Sull'impiego delle tecnologie predittive nel processo (specialmente nell'attività decisoria del giudice) v. R. E. KOSTORIS, *Intelligenza artificiale, strumenti predittivi e processo penale*, in *DisCrimen*, 5 marzo 2024. Cfr. G. CANZIO, *Indagini e giudizio fra regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e legge n. 132 del 2025*, in *Giustizia Insieme*, 13 gennaio 2026, p. 12. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. Trib., Ord. 21 maggio 2026 n. 15487, in *Guida al diritto*, n. 24, 27 giugno 2024, p. 70, sulla realtà tecnologica contemporanea ove la prova documentale è sempre più frequentemente affidata a supporti digitali. L'ordinanza valorizza le immagini provenienti da piattaforme quali Google Earth e Google Street View, ricomprendendole tra le riproduzioni fotografiche idonee a rappresentare luoghi, manufatti, installazioni e situazioni di fatto. In tema di domicilio digitale, v. Trib. Udine, sez. civ., sent. 20 giugno 2026 n. 459 - Giudice Fuser, in *Guida al diritto*, n. 24, 12 settembre 2026, p.74-75. V. Cass., sez. VI, sent. 29 settembre 2016, n. 34812/2026, in *Diritto e Giustizia*, 30 settembre 2026, quando l'ufficio del P.M. non acquisisce il materiale riguardante documentazione e contenuti digitali acquisiti nell'ambito di un distinto procedimento, che (secondo l'accusa), avrebbero potuto assumere rilievo anche nel procedimento affidato ai due magistrati imputati.

<sup>47</sup> In dottrina, v. A.A. DALIA, G. DELLA MONICA, *Conflitti di competenza*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. VIII, Roma, 2002, p. 1 ss.; A. LARONGA, *La disciplina della competenza nel processo penale*, Torino, 2008, p. 207 ss.; M. RICCIARELLI, *L'esercizio della funzione giurisdizionale: dalla competenza al riparto di attribuzioni*, in G. SPANGHER (dir. da), *Trattato di procedura penale*, I, *Soggetti ed atti*, t. 1, *I soggetti*, a cura di G. DEAN, Torino, 2008, p. 161 ss.

costituzionale che, invece di tenere “vive” le Costituzioni, paradossalmente ne affievolisce la forza giuridica di fonte superprimaria»<sup>48</sup>.

La Corte costituzionale che, in materia di trattamento penitenziario, aveva dichiarata illegittima, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione che prevede che il provvedimento relativo ai permessi è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattrore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni, per ingiustificata compressione del diritto di difesa<sup>49</sup>, sempre nell'ambito della Magistratura di sorveglianza, con la sua sentenza n.77 del 2026 riafferma, invece, la legittimità della norma sulla sanzione di inammissibilità dell'impugnazione del detenuto non spedita ad indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di reclamo, e «ciò in attuazione del principio della ragionevole durata dei processi», senza ritenere che si sia procurata una lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost.

Si tratta di una sentenza destinata a lasciare il segno.

#### 6. In conclusione. Formalismo notificatorio e diritti di difesa, in competizione

Si ritiene, in sintesi, che il ricorrente abbia “consumato”, *quoad exercitium*, il suo potere impugnatorio quando sbaglia indirizzo PEC, a nulla valendo che l'atto abbia raggiunto, con una variante, il suo scopo e tempestivamente, cioè sia pervenuto al previsto destinatario nei termini di legge riallineandosi e ristabilendosi così il regime delle competenze. L'errore formale non solo integra la portata di un vizio, ma lo stesso diventa, pure, insanabile, al pari di un vizio molto grave. Evidentemente, il sacrificio delle posizioni difensive (art.24 Cost.), dettate nel ricorso *inutiliter* spedito, è stato ritenuto subvalente fino all'irrelevanza, attestandosi poizore la correttezza e speditezza della notificazione ritenuta (erroneamente la seconda) ricompresa nel principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Si direbbe che la Corte, distorcendo i termini della questione, metta in competizione due garanzie costituzionali, quella sul diritto di difesa e lo scopo della ragionevole durata del processo.

Si è raggiunta, in tal modo, una soglia che sembra di non ritorno: il primato del c.d. digitale (non bilanciabile e quindi la sua prevalenza assoluta), sta per segnare una “svolta” epocale del processo penale, nel suo aspetto degenerare. Oramai il solco è tracciato, la strada segnata verso una tendenza che pare irreversibile, una volta intervenuta la Corte costituzionale<sup>50</sup>. Dal suo grembo esce proclamato il principio dell'*irriducibilità del digitale* nella notificazione degli atti difensivi.

<sup>48</sup> Così, A. SPADARO, *Interpretazione costituzionale e coscienza sociale*, in *Rivista A.I.C.*, 2/2026, p. 364. Altresì, M. BERTOLISSI, *Potere legislativo e Ordine giudiziario tra disposizione e norma*, in *Rivista A.I.C.*, n. 2, 5 maggio 2026, p. 160 che, per l'attività interpretativa, richiama pure l'art. 12 delle preleggi. Pure, A. RUGGERI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio dei suoi interpreti*, in *Federsismi.it*, n. 11, 2026, p. 137 ss.

<sup>49</sup> Corte cost., 3 giugno 2025, n. 78, in *Archivio della nuova procedura penale*, 5/2025, p. 477 ss. *Io giudice di Sorveglianza vi dico che il carcere può essere “guarito” in poche semplici mosse. Articolo di Giuseppe Mastropasqua su “Il dubbio” del 4 giugno 2026*, in *Diritto e Giustizia Costituzionale*, 4 giugno 2026.

<sup>50</sup> M.LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2016, n. 2, pp. 1643-1668, sottopone ad analisi la genesi del costituzionalismo moderno inteso come impianto teorico fondato, principalmente, sulla limitazione del potere politico, e si occupa dello studio dei diritti fondamentali. La funzione c.d. contromaggioritaria si avvale di un meccanismo attraverso cui organi indipendenti (specialmente la Corte Costituzionale e la magistratura) esercitano una tutela dei diritti fondamentali inviolabili. Cfr. A.

Il «rigido formalismo» può diventare sorda “egemonia” delle forme (e queste veicolo selettivo di controllo delle istanze giustiziabili e in definitiva delle regiducande) se emargina contraddittorio e accesso alla giurisdizione: quando, cioè, l’ordinamento (al pari del fenomeno della decadenza<sup>51</sup>) sanzioni drasticamente con l’inammissibilità l’impugnazione che usi (semplicemente) una PEC erronea ma non incongrua, non ammettendo la sanatoria (o un meccanismo restitutorio<sup>52</sup>) ancorché il ricorso cartaceo giunga al competente giudice a

---

ALGOSTINO, *Il senso della magistratura come “potere contro-potere”. Una riflessione critica sulla revisione costituzionale in tema di giustizia*, in *Rivista A.I.C.*, n. 1, 9 marzo 2026, p. 90 ss.; A. PIZZORUSSO, *Il controllo della Corte costituzionale sull’uso della discrezionalità legislativa*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1986, p. 798 ss.; più recentemente, v. M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e legislatore*, in *Diritto e Società*, 1, 2020, p. 72 ss., nonché D. STASIO, *Giudici imparziali solo se consapevoli della loro funzione contromaggioritaria*, in *Questione Giustizia*, 1/2, 2024. Per l’accennata “svolta”, ma in campo civilistico, v. G. RUFFINI, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica*, in *Rivista di diritto processuale*, 2019, p. 973 ss.; A. BONAFINE, *L’atto processuale telematico*, Napoli, 2017; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L’incontro tra informatica e processo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2015, IV, p. 1185 ss.; R. CAPONI, *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*, *ivi*, 2015, p. 305 ss.; L. PICCININNI, *Le nuove norme in tema di giustizia digitale*, in *Rivista di diritto processuale*, 2023, p. 1146 ss.

<sup>51</sup>Mutuando da Cass., sez. lav., ord. 2 ottobre 2026, n. 26112, in *Norme & Tributi*, 5 ottobre 2026 (in materia di contratto di agenzia), quando esclude l’operatività di un autonomo termine decadenziale.

<sup>52</sup>Se l’inammissibilità rappresenta la più radicale delle sanzioni (vicina all’irricevibilità dell’atto), prescelta (però) per l’imperfezione formale di una PEC, così (e con tale vistosa sproporzione) non si è lontani dall’adozione di un dispositivo “repressivo” delle ragioni di giustizia del ricorrente: come la pena comminata per il responsabile è espressione del potere repressivo, del pari l’inammissibilità di un ricorso simboleggia (nel nostro caso) l’assai severa repressione processuale in materia. «La riforma Cartabia, nel riscrivere il diritto delle impugnazioni» (Cass., sez. I, ord. 7 giugno 2026, n. 20709, p. 14), ha tenuto conto di siffatto impatto travolgente? Processo penale telematico. Cass., sez. V, sent. 17 settembre 2026, n. 33829, in *Guida al diritto*, n. 37, 3 ottobre 2026, p. 36-37: Al di fuori delle ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico “certificato” o “attestato”, previste dall’art. 175 *bis* del Cpp, resta possibile la restituzione in termini per altri impedimenti che integrino il caso fortuito o la forza maggiore, se provati. La Cassazione ha tuttavia confermato l’inammissibilità dell’appello proposto via pec in quanto gli imputati non avevano documentato in alcun modo l’impossibilità di utilizzare il Portale deposito atti penali (PDP). La Cassazione ha affermato che “l’art. 175-*bis* cod. proc. pen. non esaurisce le ipotesi nelle quali le disfunzioni dei sistemi informatici incidono sull’esercizio del diritto di impugnazione, ma disciplina i casi di malfunzionamento certificato o attestato che consentono, in via automatica e senza necessità di attivare un apposito procedimento, il deposito dell’atto con modalità non telematiche. Le disfunzioni non riconducibili alle ipotesi tipizzate dalla norma possono rilevare ai fini della restituzione nel termine prevista dall’art. 175 cod. proc. pen. ove sia dimostrato che integrino gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore”. Cass., sez. VI, sent. 4 giugno 2026, n. 20664, in *TF*, 6 giugno 2026, ha ribadito che gli atti di appello avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario trasmessi dopo l’1 gennaio 2025 tramite PEC sono irritualmente depositati e pertanto inammissibili. La riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all’introduzione del processo penale telematico, persegue un *interesse di rilievo pubblicistico*, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Rv. 289338 – 01). Il citato orientamento (il corsivo è nostro) non è condivisibile, apparendo una discutibile iperbole (quella di elevare le disposizioni strumentali circa l’impiego di una PEC a norme primarie in grado di integrare quelle cogenti e di diritto pubblico, mentre richiamare il principio generale di ragionevole durata del processo equivoale ad un inserimento *ad abundantiam*), quando è volto a declassare “gli interessi dei singoli attori” atteso che uno di questi (non è affatto contingente e) corrisponde ad un valore costituzionale (art. 24 Cost.) che non è subavalente (in quanto diritto fondamentale) ad una semplice modalità di deposito degli atti. La Corte mette in competizione, e in modo improprio, diritti giustiziabili e meccanica procedimentale. Cfr. G. DI COSIMO, *La Parabola dei diritti. Tensioni crescenti sul fronte della tutela dei diritti fondamentali*, Torino, 2024; A. VENANZONI, *L’ordine costituzionale della cybersecurity*, in *Quaderni costituzionali*, 26 novembre 2024, sulla digitalizzazione, su processo sempre più esteso e capillare, che ha prodotto un significativo impatto sugli elementi costitutivi stessi dei diritti, delle libertà e della loro garanzia. Da ultimo, v. S. GRIECO, *Il processo penale come spazio di controllo del potere tecnologico*, in *dirittifondamentali.it*, 1 giugno 2026: il processo penale non è solo luogo di accertamento, ma uno dei dispositivi fondamentali attraverso cui la democrazia costituzionale controlla il potere punitivo dello Stato e se questo spazio si opacizza, si opacizza anche la democrazia. *Contra*, infatti, Cass., sez. V, sent. 14833/2026, in *TF*, 18

*quo* nei termini. Emergono i segni di un nuovo “processo penale burocratico”, sede del potere dell'autorità. Quei segni integrano un indirizzo preciso: il dominio del c.d. digitale, calato *sine glossa* nel complesso meccanismo del processo penale.

Con un'evidente sproporzione, non trova posto il meccanismo devolutivo e correttivo della *traslatio iudicii* previsto l'art. 568, co. 5, c.p.p. applicabile riservatamente ai casi di vizi sostanziali dell'impugnazione ed escluso per quelli formali della spedizione del ricorso. Così, solo i secondi, meno gravi, risultano sanzionabili, ma la distinzione cela la realtà dell'*interpretatio abrogans* praticata. La Corte privilegia continuità digitale e ragionevole durata del processo, a detrimento, però, dei diritti e delle ragioni del ricorrente non giustiziabili ed ineffettivi, come se lo stesso non avesse una sua “dimensione”<sup>53</sup>. L'interrogativo riguarda l'iniustizia dell'impostazione, la denegata giustizia, quando il processo diventa luogo “muto” di perdita dei diritti e il percorso appaia labirintico e burocratico. Il rischio, se non la realtà, è la burocratizzazione della giustizia<sup>54</sup> (scandita da una PEC), particolarmente deleteria se la materia coinvolta è quella penale (che tratta la libertà e quella dell'individuo, l'onore, la dignità, la rispettabilità, l'estimazione generale del singolo, i diritti della persona e quindi quelli fondamentali), garantita dal giusto processo costituzionale (che non può che restare “umano” anche in un tempo di digitalizzazione della giustizia<sup>55</sup>). Almeno una volta è intervenuta correttivamente la Cassazione nel 2024, per il caso di un avvocato che invia a mezzo pec l'atto di impugnazione alla sezione 1 invece che alla sezione 2 e l'atto viene dichiarato inammissibile. La Cassazione ha statuito che l'atto di impugnazione inviato ad un indirizzo PEC relativo a sezione diversa da quella avente in carico il processo (nella specie, comunque ricompreso nell'elenco degli indirizzi PEC di cui all'allegato al provvedimento del ministero della giustizia del 9 novembre 2020, ove non si distinguevano le sezioni di destinazione) impone alla cancelleria la trasmissione dell'atto alla sezione competente per la trattazione del gravame, essendo comunque depositato presso l'ufficio giudiziario competente<sup>56</sup>.

---

maggio 2026, ha stabilito che al formalismo si contrappongono ai fini della valutazione delle ragioni difensive. Quindi, deve ritenersi che, sebbene non risulti rispettato, nel caso di specie, il presupposto dell'attestazione del malfunzionamento da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario interessato, richiesto dall'art. 175-*bis*, comma 4, cod. proc. pen., le peculiarità del caso inducono a ritenere meritevole di accoglimento la richiesta difensiva di annullamento. In dottrina, sui valori costituzionali, v. ad esempio. F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in *Costituzionalismo.it*, 8 luglio 2025; A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, *Politica del diritto*, 1991, p. 654. A proposito di impugnazione, la Corte di cassazione, sezioni unite penali, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in quando la normativa censurata «non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione». Accoglie la questione Corte cost., sent. 2 ottobre 2026, n. 158.

<sup>53</sup> Mutuando da H. MARCUSE, *L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*, Torino, X ed., 1970.

<sup>54</sup> V., fra gli altri, M. GRADI, *Burocrazia giudiziaria*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2024, III, p. 751 ss. Da ultimo, v. O. MURRO, *Processo di prevenzione: illegittima la diseguale distribuzione del potere di impugnazione*, in *Penale. Diritto e Procedura*, 5 ottobre 2026, relativamente a Corte Cost., 2 ottobre 2026 (ud. 8 luglio 2026), n. 158, Pres. Amoroso; Red. Viganò.

<sup>55</sup> Rinviososi, così, a D. GROSSI, *La giustizia digitale e il fondamento umano*, in *Judicium*, 12 gennaio 2026, che cita C. GAMBA, *Sintetiche riflessioni sulla 'decisione giusta': ius dicere e digitalizzazione della giustizia*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2023, p. 819 ss. AA.VV., *Il diritto nell'era digitale. Persona, mercato, amministrazione, giustizia*, Milano, 2022, p. 823.

<sup>56</sup> Cass., sez. VI, sent. n. 4633/2024, in *TF*, 4 febbraio 2024. L'originaria disciplina per il deposito telematico degli atti d'impugnazione era contenuta nell'art. 24 comma 6 *sexies* del d. l. 137/2020, convertito in legge 176/2020, che prevedeva, alla lett. e), l'inammissibilità dell'impugnazione «quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». Ma, già nel vigore di tale norma, si era ritenuto che «non costituisce causa di inammissibilità

La Corte – quell'«organo particolarissimo che appartiene all'assetto istituzionale della Repubblica in funzione di garanzia del libero manifestarsi di una società che pone al proprio centro lo sviluppo della persona umana»<sup>57</sup> – privilegia il formalismo notificatorio<sup>58</sup>,

dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d. l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale» (Sez. 5 n. 24953/2021 Rv. 281414). Sugli accennati diritti fondamentali, v. A. RUGGERI, *La tutela dei diritti fondamentali tra ragione e sentimento*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 1/2025, p. 1 ss.; F.S. CASSIBBA, *La circolazione probatoria tra esigenze di contenimento e tutela dei diritti fondamentali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 1/2026, p. 119 ss.; M. FERRARIO, *La tutela dei diritti fondamentali sotto l'egida della costituzione federale svizzera del 1874: tra diritto scritto e diritto giurisprudenziale*, in *Diritti Comparati*, n. 1/2026, p. 43 ss. Altresì, v. A. CASTALDO, *Intelligenza artificiale e diritti fondamentali. L'approccio "antropocentrico" tra Consiglio d'Europa e AI Act*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 1/2025, p. 1323 ss.

<sup>57</sup> O. ROSELLI, *L'invenzione del diritto (Considerazioni a margine di un recente libro di Paolo Grossi)*, in *Osservatorio A.I.C.*, n.1/2028, p. 10; nonché M. BALDINI, *Organo di garanzia dello Stato di diritto e/o legislatore parallelo: il bifrontismo della Corte costituzionale*, in *dirittifondamentali.it*, 3 marzo 2026. V, specialmente, *retro* nota 7, l'opera fondamentale di Mario Chiavario. Più ampiamente, v. S. ILLARI, *Diritto costituzionale e storia costituzionale: intorno a questioni di scienza e di metodo*, in *Osservatorio A.I.C.*, n. 1/11 agosto 2026, p. 141 ss. Quando invece, (per la natura "espansiva" di certe decisioni), esemplificativamente, si richiamano «gli interventi della Corte costituzionale che hanno progressivamente ampliato la portata dell'art. 314 cod. proc. pen., valorizzandone la matrice solidaristica e la funzione di ristoro della libertà personale indebitamente compressa», v. Cass., sez. IV, sent. 2 ottobre 2026, n. 35202, in *Norme & Tributi*, 2 ottobre 2026.

<sup>58</sup> *Notifica a indirizzo PEC errata: ricorso inammissibile*. Il "percorso telematico" del ricorso è disciplinato analiticamente dal legislatore. È influente il raggiungimento dello scopo (Cassazione penale n. 11795/2024), in *Altalex*, 11 aprile 2024. *Inesistente e insanabile la notificazione a mezzo PEC priva dell'oggetto della notificazione*, Cons. St., sez. III, 14 aprile 2025, n. 3208 – Pres. De Nictolis, Est. Di Raimondo, in *Giustizia amministrativa*, 2025. Impugnazione via PEC errata: quando è davvero inammissibile. *Le Sezioni Unite chiariscono quando l'impugnazione inviata a PEC non censita è inammissibile e quando è valida se inoltrata tempestivamente*, avuto riguardo a Corte di Cassazione -SS. UU. pen.- sent., n. 6565 dell'11 dicembre 2025, in *diritto.it*, 18 febbraio 2026, a cura di A.Di Tullio D'Elisiis. In tema, v. Cass.pen., sez. II, sent. 3 giugno 2026, n. 20425, in *QG*, 15 giugno 2026. Cass. pen., sez. II, sent. 27 aprile 2026, n. 14988, in *TF*, 8 maggio 2026, ha chiarito che gli atti di appello avverso sentenze emesse in giudizi con le forme dell'abbreviato, del direttissimo e dell'immediato sono inammissibili se depositati tramite PEC dopo il 31 marzo 2025 posto che di seguito è consentito solo il deposito con modalità telematiche. Giudizio abbreviato e impugnazione del pubblico ministero depositata via pec e non telematicamente: v. Cass., sez. II, sent. num. 14988/2026, in *TF*, 11 maggio 2026, secondo cui coglie nel segno la difesa nell'eccepire che, nel caso di specie, correva l'obbligo, per il pubblico ministero, di depositare l'atto d'appello tramite il portale telematico. Dal che consegue che l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta doveva considerarsi inammissibile, come eccepito dai ricorrenti. Per le ragioni illustrate, assorbe le residue censure, il Collegio dichiara inammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 1 aprile 2025 e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Altresì, Cass., sez. II, sent. 27 aprile 2026, n. 14988, in *TF*, 8 maggio 2026, ha chiarito che gli atti di appello avverso sentenze emesse in giudizi con le forme dell'abbreviato, del direttissimo e dell'immediato sono inammissibili se depositati tramite PEC dopo il 31 marzo 2025 posto che di seguito è consentito solo il deposito con modalità telematiche. In dottrina, v. L. GIORDANO, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, in *Sistema penale*, 8 gennaio 2024; PUGLIESE, *Processo penale telematico. I principi, le questioni aperte, i casi problematici di deposito, i recenti orientamenti di legittimità*, cit. In materia di notificazioni, v. A. BIGIARINI, *La nuova disciplina delle notificazioni degli atti del procedimento penale*, in *Diritto e Giustizia Costituzionale*, 2023; M.C.DINACCI, *La validità delle notificazioni come strumento di difesa*, in *Penale. Diritto e Procedura*, 18 gennaio 2026. In precedenza, v. C. MORSELLI, *Il "render noto" nel processo penale*, Milano, 2012, p. 79.

saldandolo con l'“utilizzo spinto” del principio della ragionevole durata del processo<sup>59</sup> (per conformare<sup>60</sup> e adeguare le norme alla Costituzione<sup>61</sup>, adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata<sup>62</sup>), ma mortifica e comprime i diritti di difesa<sup>63</sup>. Così atteggiato, quel principio diventa un incubo<sup>64</sup>.

<sup>59</sup> A. ODDI, *La Corte di Cassazione e l'utilizzo spinto, in chiave ermeneutica, del principio costituzionale della «ragionevole durata» del processo (ovvero: di due casi emblematici di «eccesso» di... interpretazione costituzionalmente conforme)*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2010.

<sup>60</sup> M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enciclopedia del diritto*, Ann., IX, Milano, 2016, p. 391 ss.; G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006; F. MODUGNO, *Al fondo della teoria dell'«interpretazione conforme alla Costituzione»*, in L. MENGONI, F. MODUGNO, F. RIMOLI (a cura di), *Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici*, Torino, 2017, p. 47 ss. V., in giurisprudenza, Corte cost., 10 novembre 2023, n. 202 (est. G. Amoroso), in *www.judicium.it*, 28 dicembre 2023, con nota di F.P. LUISO; in *Giurisprudenza italiana*, 2024, p. 823, con nota di A.A. ROMANO; *ivi*, p. 1570, con nota di L. GALANTI. *Distinguendo e interpretando*, Intervista a Riccardo Guastini, a cura di V.A. Poso, in *Giustizia Insieme*, 6 febbraio 2023.

<sup>61</sup> G.P. DOLSO, *Interpretazione adeguatrice: itinerari giurisprudenziali e problemi aperti*, in G. BRUNELLI A. PUGIOTTO P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenzo Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, IV, *Dei giudici e della giustizia costituzionale*, Napoli, 2009, p.1305 ss.; R. PINARDI, *L'interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un rapporto complesso e tuttora assai problematico*, *ibidem*, p.1523 ss.; M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella rivista «Giurisprudenza costituzionale»*, in A. PACE (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario*, Milano, 2006, p. 903 ss.

<sup>62</sup> Cfr. G. BERRINO, *Un'interpretazione costituzionalmente orientata (im)possibile? Considerazioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 8785/2026*, in *Diritti comparati*, 7 luglio 2026 (l'art. 43, c. 3, in sede di conversione del d.l. n. 36/2022 ad opera della l. n. 79/2022, preclude l'esecuzione forzata fondata su sentenze straniere di condanna della Germania al risarcimento dei danni provocati dalle forze del Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945). Altresì, v. M. CIRULLI, *Sull'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali civili*, in *Judicium*, 16 settembre 2024. Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 42 (est. F. Modugno), in motivazione, § 2: «Se, dunque, “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)” (sent. n. 356 del 1996), ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettare un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. Anzi, tale scrutinio, ricorrendo le predette condizioni, si rivela, come nella specie, necessario, pure solo al fine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile».

<sup>63</sup> *Omesso avviso del rinvio d'ufficio e termine a difesa: la Cassazione riafferma i principi del giusto processo. Il diritto di difesa deve essere concreto ed effettivo: nullo il processo in caso di omesso avviso di udienza e termine a difesa inferiore a cinque giorni* (sentenza n. 26658/2026), in *Altalex*, 30 luglio 2026. *La Corte di Cassazione si pronuncia sul rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e sulla ragionevole durata del processo in materia tributaria* (Corte Cassazione, sent. 04 maggio 2026, n. 12557), in *dirittifondamentali.it*, 23 giugno 2026.

<sup>64</sup> G. VERDE, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, *loc. cit.*